

OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA

a cura di Claudio Minolfi

Corte di Cassazione - Sezione Lavoro

Sentenza n. 10138 del 26 aprile 2018

IL LAVORATORE CHE PER MOTIVI ORGANIZZATIVI SUBISCE UNA VARIAZIONE PEGGIORATIVA DELLE ATTIVITA' ED È PRIVATO DEL POTERE DI ASSUMERE DECISIONI DEVE ESSERE RISARCITO PER DEMANSIONAMENTO.

Il lavoratore dipendente non può essere privato di qualsiasi profilo di responsabilità sia formale che sostanziale, anche se nel rispetto delle previsioni contrattuali l'attribuzione di una nuova posizione non incida sul suo inquadramento, mantenendo il precedente livello. Su tale assunto, la Corte di Cassazione ha confermato quanto deciso sia dal Tribunale di Treviso che dalla Corte d'Appello di Venezia, che avevano riconosciuto il risarcimento del danno biologico a un lavoratore considerato demansionato per essere stato privato delle sue facoltà decisionali.

I giudici della Corte di merito avevano, altresì, rilevato come dalla relazione del Consulente tecnico d'ufficio fosse stata evidenziata anche la sussistenza del nesso causale tra la

situazione lavorativa e il danno patito dal dipendente, riconducibile al "vissuto persecutorio", in sede di lavoro, determinato dal comportamento aziendale. Come, quindi, puntualizzato dalla Suprema Corte, attribuire mansioni diverse da quelle previste per l'inquadramento d'appartenenza, pur non comportando di fatto riduzione del livello contrattuale, determinerà un possibile diritto al ristoro, qualora il nuovo profilo professionale non corrisponda a quello della precedente posizione, soprattutto se le attività di nuova acquisizione fossero svolte alle dipendenze di un responsabile d'area di livello inferiore e prive, rispetto a quelle prima esercitate, di ogni responsabilità decisionale.

Corte di Cassazione – Sezione Lavoro

Sentenza n. 14527 del 6 giugno 2018

LE MODALITA' DI CRITICA NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO NON DEVONO ECCEDERE IL RISPETTO DELLA DEMOCRATICA CONVIVENZA, PENA IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE PER LA PERDITA DEL RAPPORTO FIDUCIARIO

Sebbene alcuni lavoratori della FCA Italia (ex FIAT) di Pomigliano d'Arco avessero inscenato, con un manichino, il finto suicidio del loro Amministratore Delegato per manifestare contro vissute tensioni aziendali che, purtroppo, avevano portato al suicidio di due loro colleghi, la Corte d'Appello di Napoli non aveva confermato il licenziamento loro inflitto, in primo grado, dal Tribunale. La Corte Territoriale aveva, infatti, escluso la sussistenza di giusta causa, rilevando che la rappresentazione del finto suicidio per impiccagione, circondato da tute macchiate di rosso a mo' di sangue, indiscutibilmente macabra e di cattivo gusto, potesse rientrare nell'esercizio di un legittimo diritto di critica. Non avendo, tra l'altro, arrecato alcun nocumento morale o materiale all'azienda, per i giudici distrettuali il descritto comportamento non era sanzionabile con il

licenziamento. Di tutt'altro avviso la Corte di Cassazione che ha ritenuto, invece, censurabile la protesta che, per i violenti riferimenti accostati alla figura dell'Amministratore Delegato, avrebbe suscitato sdegno nei suoi confronti, travalicando la tutela della persona umana sancita anche dalla Costituzione. È indubbio, per la Suprema Corte, che la libertà dell'attività sindacale non possa ritenersi in conflitto con l'obbligo di fedeltà, ma eccedere i limiti della correttezza formale della critica ed infierire sulla reputazione del datore di lavoro, contravvenendo agli obblighi di rispetto dell'ordinaria convivenza civile, mina la reciproca fiducia e determina l'impossibilità della prosecuzione neppure provvisoria, del rapporto di lavoro.